



REGOLAMENTO

approvato dalla Assemblea del Gruppo del 28 gennaio 1999, modificato con referendum del 20 maggio 2003

ART. 1

1. Il presente Regolamento, predisposto in conformità ai principi ispiratori dello Statuto dell'Unione Industriale Pisana è approvato dall'Assemblea delle imprese della Sezione ed è sottoposto alla ratifica degli organi deliberanti dell'Unione Industriale Pisana.

Esso regola le funzioni e l'organizzazione della Sezione.

2. Sono iscritte nella Sezione le imprese edili e affini che aderiscono all'Unione Industriale Pisana ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili – ANCE.

ART. 2 - Scopi

1. La Sezione Costruttori Edili, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali dell'Unione Industriale Pisana, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso dell'industria edilizia e di tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori associati.

2. Nell'ambito dei suoi organi, valuta, discute e definisce le questioni ed i problemi riguardanti la categoria e, d'intesa con gli organi dell'Unione Industriale Pisana, quelli riguardanti l'assetto del territorio, l'urbanistica, le infrastrutture e la politica industriale.

3. Gli organi della Sezione Costruttori Edili, d'intesa con quelli dell'Unione Industriale Pisana, stipulano contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria e nominano propri rappresentanti negli organismi derivanti dalla contrattazione collettiva di settore.

ART. 3 - Organi

1. Sono organi della Sezione Costruttori Edili: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il VicePresidente. Il Vice Presidente viene eletto quando i dipendenti delle aziende iscritte alla Sezione assommano a 1.000 o più.

2. Per l'elezione, le sostituzioni e la decadenza dalle cariche valgono i criteri dello Statuto dell'Unione.

ART. 4 - Assemblea

1. Partecipano all'Assemblea tutte le imprese edili iscritte alla Sezione che siano in regola con gli adempimenti e le contribuzioni associative, provinciali e nazionali.

2. L'Assemblea si riunisce di norma ogni due anni e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia convocata dal Presidente.

3. Il calcolo dei voti spettanti a ciascun associato segue le regole dello Statuto dell'Unione Industriale Pisana.

4. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti associati con un numero di voti che rappresentino la maggioranza del numero totale dei voti spettanti agli associati stessi.

5. L'Assemblea può essere convocata mediante lettera inviata almeno 15 giorni prima della data stabilita o mediante fax spedito almeno 5 giorni prima di tale data. In caso di urgenza può essere convocata tramite telegramma.



Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati nella riunione.

6. L'Assemblea elegge negli anni dispari - prima dell'Assemblea ordinaria dell'Unione Industriale Pisana- a maggioranza semplice, mediante scrutinio segreto, il Presidente della Sezione su proposta del Consiglio Direttivo.

ART.5 - Consiglio Direttivo

1. Su proposta del Presidente , l'Assemblea, con gli stessi criteri di cui sopra, provvede all'elezione, negli anni dispari, del Consiglio Direttivo in numero di 3 componenti, che durano in carica due anni e possono essere riconfermati per non più di due volte consecutivamente.

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

2. Il Consiglio direttivo eletto come sopra, dura in carica 2 anni.

Esso collabora con il Presidente della Sezione nella gestione della Sezione stessa e nella decisione dei problemi di competenza o di interesse della medesima.

3. Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente un numero di partecipanti pari alla metà più uno dei componenti compreso il Presidente o il Vice Presidente. Sono presiedute di norma dal Presidente; sono presiedute dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano in caso di assenza del Presidente .

4. Il metodo di discussione è indirizzato al consenso, tuttavia qualora vi sia una votazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, del Vice Presidente o del Consigliere più anziano che presiede la riunione.

5. In caso di dimissioni o di decadenza di un componente il Consiglio Direttivo, questo può cooptare altro membro, munito dei requisiti di cui all'art.3.

6. Il membro cooptato dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

ART.6 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Sezione in tutte le sedi associative, provinciali, regionali, nazionali nelle quali, compatibilmente con i relativi statuti, può farsi sostituire da un Vice presidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo.

2. Il suo mandato è di 2 anni e può essere rinnovato per non oltre due bienni consecutivamente.

3. Egli convoca l'Assemblea ed il consiglio direttivo fissando l'ordine del giorno ed i termini della discussione.

4. Il Presidente, nel caso in cui il Vicepresidente non sia eletto mancando i requisiti richiesti dall'art. 3 punto 1, può mediante delega incaricare un componente del Consiglio Direttivo, dell'assolvimento di determinate attribuzioni.

5. Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente quando esistente o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.

6. Il Presidente può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, occasionalmente o permanentemente, imprenditori o tecnici esterni al Consiglio stesso, la cui partecipazione sia utile in generale o in relazione ai temi in discussione, con particolare riferimento ai Presidenti degli organismi paratetici Cassa edile, Scuola Edile, Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro; ai rappresentanti in seno a commissioni provinciali, regionali, nazionali, di tipo istituzionale o associativo.

7. Il Presidente può designare in caso di contrattazioni generali il Delegato ai problemi sindacali, sentito il Consiglio Direttivo.



8. Il Delegato ai problemi sindacali parteciperà alle trattative condotte dai funzionari dell'Unione Industriale Pisana. In caso di mancata nomina sarà il Presidente a partecipare alle trattative sindacali.

ART. 7 - Vicepresidente

1. Il Vice Presidente della Sezione viene eletto dalla assemblea, ai sensi dell'art.3, su proposta del Presidente con il quale coadiuva nell'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento e in caso di assenza o di impedimento, provvisorio o permanente, lo sostituisce secondo un criterio di delega, generale o speciale.

2. Il Vicepresidente dura in carica 2 anni e può essere rieletto consecutivamente per non oltre due bienni.

ART. 8 - Funzionamento della Sezione

1. Per le imprese edili iscritte nella Sezione valgono le disposizioni contributive stabilite dall'Unione Industriale Pisana per gli associati.

Esse sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'Ance, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dagli organi competenti dell'Ance stessa.

2. Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva pertinenza della Sezione che ne ha la piena disponibilità per il finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa, salvo quanto diversamente pattuito con l'Unione Industriale Pisana per l'attribuzione a questa di parte delle quote medesime.

3. Tutte le funzioni di segreteria e le mansioni operative fanno carico all'Unione Industriale Pisana.

4. Partecipa a tutte le riunioni della Sezione, nei suoi vari organi, il Direttore dell'Unione Industriale Pisana.

5. Tutte le cariche e gli incarichi associativi sono gratuiti, salvo il rimborso eventualmente richiesto per spese effettivamente sostenute e documentate entro 30 giorni, semprechè, in caso di incarichi esterni, l'incaricato assolva l'onere di informazione, sullo svolgimento dell'incarico stesso, nei confronti degli organi della Sezione e nei confronti della struttura dell'Unione Industriale Pisana.

ART. 9 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono di esclusiva competenza dell'Assemblea che le approva con la maggioranza dei voti spettanti al complesso delle imprese iscritte nella Sezione.

2. Esse entrano in vigore quando sia intervenuta ratifica da parte degli organi dell'Unione Industriale Pisana.

ART. 10 - Rinvio alle norme dell'Unione Industriale Pisana

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni dello Statuto dell'Unione Industriale Pisana, in quanto applicabili.

2 Si richiamano integralmente le disposizioni contenute nel Codice etico emanato da Confindustria e quelle, specifiche per la categoria eventualmente fissate dall'ANCE.

Il Collegio dei probiviri costituito dall'Unione Industriale avrà competenza anche per le imprese edili.



UNIONE INDUSTRIALE PISANA

GRUPPO COSTRUTTORI EDILI